
P E R

I RR. Parroco , e Clero della Venerabile Chiesa
di *Santa Maria di Gamio* della Terra di
Saracena Diocesi di *Cassano*.

C O N T R O

A' RR. Parroco, e Clero di *S. Lione*
della stessa Terra.




THE UNIVERSITY OF CHICAGO
LIBRARY

1950

1950

1950



S On corse innanzi al Regio Trono due schiere di Ecclesiastici; cioè da una banda il Parroco, e Clero di *S. Maria di Gamio* della Terra di *Saracena*, in Diocesi di *Cassano*; e dall'altra il Parroco, e Clero della medesima Terra, sotto il titolo di *S. Leone*, che fu Vescovo di *Catania*. Ma di tali Ecclesiastici oh, quanto è diverso il pensare, e quanto diverse sono le pretensioni! Ripieni i primi di essi di uno spirito di mansuetudine, e di pace, han chiesto umilmente, che si tronchino una volta le risse sanguinose accadute da tempo in tempo, e che fortifichino tuttogiorno, anche con omicidj, per cagion di precedenza nell'intervento simultaneo ad alcune pubbliche Processioni: con ordinarsi, che ciascuna Parrocchia debba fare separatamente le sue funzioni nel proprio distretto, siccome è stato prescritto in casi simili per via di giustizia, e di economia. Invasati i secondi da una bizzarra albagia, e da ostentazione di vana mal fondata superiorità, hann osato di domandare il proseguimento di un tanto pernizioso abuso, niente curando, che si smentino, e si rinnovino le solite luttuose scene, nelle quali vedesi sempre entrata a parte l'intera Cittadinanza,

za , divisa in due fazioni , fra cui si è sparso già il seme velenoso , e l' impegno delle orribili gare. Or degnatos' il nostro amabilissimo , e sapientissimo SOVRANO di commettere , per mezzo di più venerandi dispacci , la cognizion dell' affare alla sua *Regal Camera di S. Chiara* , colla piena facoltà ancora di dare quelle providenze interine , che stimerà giuste , e convenienti (1) , sperano , anzi tengon per fermo , i mansueti , e pacifici Ecclesiastici di *S. Maria di Gamio* , de' quali debolmente sosteniam le veci , di vederli posti alla per fine in tranquillità e calma , insieme con tutta quella non piccola Popolazione , per effetto di un formale inalterabile *Appuntamento* , che dovrà esser fondato sulle seguenti luminose , e chiarissime ragioni di fatto , e di Legge .

RAGIONI DI FATTO.

L'Unione degli Ecclesiastici delle due Parrocchie di *Saracena* nelle pubbliche Processioni altr' appoggio non riconosce nella sua origine , se non che quello di una mera prepotenza . Conciosiacchè la Chiesa della Parocchia di *S. Lione* trovisi alligata , e contigua al Palazzo Baronale , venne in pensiero agli antichi Principi di *Bisignano* , utili Possessori , e successivamente a' Duchi della nobil famiglia *Pescara* , novelli Baroni quivi abitanti , di renderla affai più decorata , e più distinta dell' altra di *S. Maria di*

(1) Così leggesi nel dispaccio de' 4 di Luglio del corrente anno ,
fol. 12.

di *Gamio* , sebbene a questa si debba il *Primato* per ragion di antichità , secondo si dirà in appresso . A che segno giugneste l' autorità , o per meglio dire , la tirannia de' Baroni , ed in particolare nelle *Calabrie* , Provincie rimotissime dalla Capitale , prima di esser felicitato il nostro Regno dalla presenza del proprio MONARCA , lo fa ognuno abbastanza , e la Storia ce ne ha conservate le lugubri , e funeste notizie . Laonde non reca meraviglia , se riuscì ad essi Principi , e Duchi di obbligare il Paroco , e tutto il Clero di *S. Maria di Gamio* ad andare ogni anno nella prediletta Chiesa di *S. Leone* a' 20 di *Febbrajo* , giorno della festa del medesimo *Santo tutelar* , e nel dì della *Consagrazione* della stessa Chiesa , per quivi assistere con pompa e magnificenza , a' rispettivi vesperi , ed alle messe cantate . In oltre per l' impegno de' superbi Baroni fu introdotto il costume , che i prefati Parroco , e Clero di *Santa Maria* gissero nella di loro vicina Chiesa di *S. Leone* in occasione della solennità del *CORPUS DOMINI* , per indi uscire insieme processionalmente , colla distinzione della man destra al Parroco , e Preti dell' anzidetta Chiesa di *S. Leone* .

Simil distinzione piacque eziandio a' prepotenti Baroni , che si praticasse nel fare incontrare in forma pubblica i due Cleri in certi determinati luoghi ne' giorni di *S. Marco Evangelista* , delle *Rogazioni* , e dell' *Ascensione del Signore* ; ed usaron soltanto la politica di mandare il Parroco , ed i Preti di *S. Leone* alla Chiesa Parocchiale di *S. Maria di Gamio* nel dì della festività *tiolare* , e nell' altro della *Consagrazione* ,

per cicurare in tal guisa il cordoglio del Clero di
 cotesta insigne Chiesa, e le giuste lagnanze, e ri-
 sentimenti, che facevano del continuo tutt'i di lei
 Sacerdoti per tali, e tante soverchierie (1).
 Nè contenta l'alterigia, e la prepotenza Baronale del-
 le rapportate distinzioni, procurate alla di loro vi-
 cina amata Chiesa, vollero nel 1531, che *D. Lui-
 gi Marino* rinunziasse suo mal grado la dignità di
 Arciprete di *S. Maria di Gamio*, non ostante la
 Bolla spedita in di lui beneficio (2); e che ne ri-
 manesse investito il primo Sacerdote di *S. Leone*, cui
 altro titolo allor non competeua, se non quello di
 semplice *Cappellano Curato*. A tal rinunzia vi coo-
 però il Vicario Generale della Curia di *Cassano*,
 ligio de' dispotici Baroni, e ne fu perciò querelato
 criminalmente in *Roma* di coazione, e violenza (3).
 Si sforzarono di vantaggio i baldanzosi utili Possessori
 di *Saracena* di far dichiarare *Madrice* dalla *Sagra Con-
 gregazion de' Riti* la suddetta Chiesa di *S. Leone*. Noi
 peraltro confessiamo ingenuamente, che tal'era, ed è
 anch'oggi, se si riguarda il limite, e'l confine della
 sua Parocchia, giacchè *Madrice* vien' appellata da'
*Sagri Canon*i ogni qualunque Chiesa *Battesimale* (4),
 per la ragione, che siccome la Madre genera, così
 quella rigenera col mezzo del *Battesimo* (5). Ma
 l'idea

(1) Lamentandosene pubblicamente il Parroco di *Santa Maria* Dot-
 tor *D. Daniele Celio*, fu minacciato dal Duca *D. Giambattista Pescara* di
 farlo gittare da un balcone, fol. 59.

(2) Fol. 32.

(3) Fol. 37 lit. C.

(4) Cap. *Ex transmissa de arbitr.*, & cap. *Venerabili de V. S.*

(5) Egli è questo un sentimento della Chiesa e fu del cit. cap. *Venerabili*.

L'idea stravagantissima de' superbi Baroni avea per mira , e per iscopo principale di metterla al di sopra dell' altra Chiesa Parrocchiale di *S. Maria di Gamio* , ed ottenere , che si chiamasse *Madrice* al confronto di questa . Può pensarsi cosa più sciocca , e più insulsa ! Accecati dalla di lor passione , si lusingarono di far campeggiare anche in *Roma* la di loro autorità , riportando da colà una favorevol decisione . La speranza però fè ad essi vedere , che ivi niente prevalevano i di loro impegni in detrimento della Giustizia . Imperciocchè , squittinato a' 26 di Gennaio 1656 il punto posto in controversia , si disse : *Non constare de matricitate Ecclesie S. Leonis respectu S. Mariæ de Gamio ; & Processiones minime faciendas, neque per alienam Parochiam ducendas, nisi de Parochorum consensu* (1) .

Nè poteva la *Sagra Congregazione* altrimenti decidere, sì perchè sarebbe allontana dal dettame delle *Regole Canoniche* , e sì anche perchè diciassette anni prima , cioè nel dì 22 di Gennaio 1639 erasi da esso promulgato, in contraddizion delle Parti, altro sinodal decreto in questi precisi termini: *Curatum, & Prasbyteros Ecclesie Sanctæ Mariæ de Gamio Terræ Saracenæ Cassanen. Diæcesis non teneri accedere ad Ecclesiam Sancti Leonis pro Processionibus faciendis* (2) . E sotto il dì 16 di Giugno 1674 trovasi interposto dalla stessa *Sagra Congregazione* un' altro

A 4

pat-

(1) *Fol. 39 lit. A.*(2) *Cit. fol. 39 a ter. lit. D.*

particolar decreto, ordinante, che ciascuna Parocchia si avesse fatte separatamente le sue Processioni (1). Tutte queste distinte speciali decisioni fan conoscere per apogrife, e suppositizie quelle altre, quante mai siano, posteriori, che allegano gli Avverlarj in sostegno dell' intervento forzoso del Clero di *Santa Maria di Gamio* alla di loro Chiesa, ed alle Processioni: tanto maggiormente, che i trascritti primi decreti eran passati in *giudicato*, nè più potevano essere ritrattati.

Se poi si riguardano i pubblici innegabili monumenti, da' quali apparisce, che la *Chiesa Parrocchiale* sotto del divisato titolo di *Santa Maria di Gamio* sia di gran lunga più antica dell' altra di *S. Leone*, dovranno gli stessi Avverlarj darli per vinti, e confessare, che i riferiti primi decreti della *Sagra Congregazione de' Riti* furono interposti con ragion veduta.

Ancorchè l' epoca precisa della fondazion della stessa Chiesa di *Santa Maria di Gamio* rimanga involta nel bujo, e nella caligine de' trascorati secoli, pure l'oscurità medesima farebbe un bastevole argomento per pruova del nostro assunto. Nulla di manco senz' attenerci a conghietture, e presunzioni, passeremo ad individuare le vetuste cose tuttavia permanenti, le quali debbon riputarfi per segni, e distintivi indubitati, e certissimi, onde necessariamente si avrà quella a riconoscere per uno de' primi Tempj del Cristianesimo.

Che

(3) Fol. 54.

Che la prefata Terra di *Saracena* derivi dalla famosa antichissima città degli *Enotri*, appellata col nome di *Sestium*, ce lo attesta l'erudito *Steffano Bizantino* (1); e che in tal Città, come in luogo forte, e sicuro, si fosse annidata una delle *Colonie Greche*, fondatrice della nostra Chiesa, lo fanno per appunto vedere il di lei sito, la struttura, e tutti gli altri ornamenti interiori, ed esteriori, i quali non si ravvisano mica in alcuna Chiesa de' *Latini*.

Per sito scelsero i pulcherrimi Greci il miglior luogo dell'abitato. Si avvalsero dell'Architettura osservata dalla culta lor Nazione. Piantarono il *Sancta Sanctorum* verso dell'Oriente, giusta il costume degli antichi Crittiani, e specialmente di tutt'i Greci, in edificar le Chiese. Alla foggia *Greca* scolpirono intorno intorno nelle muraglie esterne le Croci, che dinotano la *Consagrazione*; le quali generalmente nelle Chiese *Latine* stanno incise al di dentro. Ed in fine all'uso *Greco* è dipinta l'immagine verustissima di nostra Signora, sotto di cui in *idioma Greco*, ed in *caratteri Greci* fu scritto il nome di *Santa Maria di Gamio*, cioè della *Natività* (2), con celebrarsene ogni

(1) *Stephanus Byzantinus, de Urbibus, in verbo ΣΕΣΙΩΝ, Sestium, Urbis Enotriorum in parte mediterranea.*

(2) Le parole Greche Τα Γαμιο, notate sotto della Sagra Immagine, derivano certamente dal verbo Γάω nascor, e corrispondono al Genitivo singolare *nativitatis*. In dimostrazion dell'antichità del Paese, e della nostra Chiesa, evvi la testimonianza del dotto Maestro Domenicano Padre *Domenico Serio* nel suo Opuscolo intitolato *Il trionfo dell'amore nella venuta dello Spirito-Santo*. Egli ci fa sapere, che fu edificata la città di *Sestium*, oggi detta la *Saracena*, da *Enotro* figliuolo di *Licaone* Re di *Arcadia*, parte mediterranea dell'*Acaja*, appellata propriamente *Greca*. Ed indi soggiugne: *Il che maggiormente si comprova con il titolo della Vergine rivelare di essa, il quale si è di Gamio dalla voce Greca Ταυος Γαμος.*

anno la festa nel dì 8 di *Settembre*.

A fronte di tali, e tanti pregi, che dimostrano pur troppo rimoto il principio di quella vaga Chiesa, avranno ormai il coraggio i nostri Avversarj di ulteriormente gareggiare? Potranno forse seguitare a spacciare, che la fondazion della di loro Chiesa avanzi quella di *Santa Maria di Gamio*? *Superfluum est privatim testimonium*, diremo coll' Imp. *Zenone* (1), *quum publica monumenta sufficiant*. E volendo fingersi per mera ipotesi, che poco dopo la morte di *S. Leone*, Vescovo di *Catania*, fosse stata fabbricata nel dì lui nome tutelare (la qual cosa sembra inverisimile, perchè la protezion di esso Santo incominciò in *Sicilia*, e nelle *Calabrie* ad implorarsi assai più tardi) altr' antichità vantare non potrebbero, se non quella di molti secoli posteriori alla fondazion della Chiesa *Parrocchiale* di *Santa Maria di Gamio*.

Oltrechè egli è similmente notorio, che da pochi anni addietro fu spedita da *Roma* la Bolla per la celebrazione della festività annuale di esso Santo nel dì 20 di *Febbrajo*. Ed il complesso dell' edificio della stessa Chiesa è manifestamente moderno modernissimo. Quindi sarebbe superfluo, che più ci affaticassimo circa di un tal punto, se l' odierno di lei Clero (al quale si è tramandata quasi in retaggio l' aura di predominio, e di superiorità, di cui gli antecessori Sacerdoti del medesimo Clero, garan-

(1) *L. In donationibus 31. C. de donat.*

rentiti da' Principi di *Bisignano*, e da' Duchi *Pescara*, andavan tanto gonfi) non continuasse giornalmente a decantare la sognata *privativa Madricità*, ed in conseguenza la subordinazion di tutto il Clero di *Santa Maria di Gamio*.

Convienne adunque sapersi, che nell'anno 1748 essendo Provicario della Curia Vescovile di *Cassano D. Scipione Maria Perrone*, Parroco di *S. Lione*, ed avendo avuta l'opportunità di spedire alcune carte per la sua Chiesa, non si fe' scrupolo di caratterizzarla per *unica Chiesa Madre*. Del che risentendosi acutamente il Parroco, e Preti di *Santa Maria di Gamio* presso di Monsignor *Fortunato*, allora Vescovo di colà, ottennero il seguente Rescritto: *Admodum Reverendus Archipresbyter S. Leonis Terræ Saracena in posterum se abstineat a denominatione matricitatis, ad tenorem decretorum Sacræ Congregationis (1)*.

Questo Rescritto scuopre con più chiarezza la veracità, e sussistenza degli antecedenti decreti di *Roma*, e la vanità insieme de' suffeguenti, dato l'uno a' 3 di *Aprile*, e l'altro a' 10 di *Settembre* 1677, de' quali gli Avversarj fanno gran pompa, quantunque compariscano oggi la prima volta alla luce coll'estratta, per la maggior parte, da una *Plata* del proprio Archivio (2). E smentisce similmente l'esposto da loro fatto nel memoriale umiliato alla MAESTA' SUA, ove ripetonno, senz'arrossirsi, la tanto bramata *Madricità*.

(1) Fol. 38 a ter. lit. B.

(2) Fol. 23, & 24.

rà . Anzi dicono davvantaggio in effo memoriale, che il Parroco, e Clero di *Santa Maria di Gamio*, in forza di *Regal Diploma* sia tenuto ad intervenire nel terzo giorno di *Pasqua* alla Processione, ch' esce dalla Chiesa di *S. Lione* con alcune *Reliquie* . La qual cosa è falsa falsissima, perchè il *Diploma* non è stato giammai spedito, nè si è in veruna maniera presentato .

Ma qualora vi fosse tal *Diploma* , e si trovasse già esibito negli Atti in forma legittima , non dovrebbe tampoco osservarsi, ed attendersi, giacchè fa ognuno benissimo, che ne' Rescritti de' Principi Sovrani s' intende sempre implicitamente annessa la clausola *si præces veritate nitantur* (1).

La verità della Supplica, in vigor di cui farebbesi riportato il *Diploma*, consisterebbe per l' appunto nella Processione delle *Sagre Reliquie* . Or se per *Reliquie* si portano in giro certi capelli , e certo latte, racchiuso in un' ambollina , che si dicono della *Vergine* ; alcune paglie del *Presepè* ; una porzion della veste inconsuete del *Redentore* ; un' altra porzion del pannolino , con cui lo stesso *Redentore* austerse i piedi agli *Apostoli* nell' atto della *Lavanda* ; e simili iperboliche cose, reliquie vere della barbarie de' passati secoli, le quali muovono a riso, e tirano la curiosità di tutt' i vicini Paesi, correnti ogni anno a beffeggiarle piuttosto, che a venerarle : potrebbe

(1) L. *Universa* 7 in pr. C. de divers. rescrip. ; L. *Cum propria* 5 C. *Si quis alteri, vel sibi* , L. *Et si* 4 C. *si contra jus* , C. *Innocentius* III. in C. *Ex parte* 2 extra de rescrip.

be mai crederfi, che si fosse indotto il SOVRANO a permettere, ed approvare una sì bella Processione. Giugnendo alla di lui notizia la qualità di siffatte specie: *Reliquie*, sfornite della solit' approvazione autentica, ne avrebbe senza dubbio vietato l'uso con pene rigorosissime; e non si sarebbe persuaso ad obbligare il nostro Clero all'accompagnamento, che spacciano gli Avversarj di avere ottenuto. Un tal divieto deve ora farlo la *Regal Camera di Santa Chiara* per effetto della Suprema autorità ordinaria, di cui gode, e per quella delegata dal MONARCA, acciò s'impedisca il seguitarfi a mettere in ludibrio il culto sagro, e le sagre funzioni. Alle altre Processioni nemmen potrà essere astretto il nostro Clero di prestarci la sua assistenza, perchè non solamente non è subordinato alla Chiesa di *S. Lione*, cui in varie occasioni fu negata la supposta *privativa Madricità*, ma la supera, come si è veduto, nell'antichità, ed in ogni qualunque altra prerogativa: onde perciò alla Chiesa Parrocchiale di *S. Maria di Gamio* spetterebbe anzi l'attribuirsi un titolo così specioso; tanto più che da essa è stato sempre, ed è tuttavia dispensato in ogni anno l'*Olio dell'Estrema Unzione* a PP. Cappuccini di quella Terra (1).

RA.

(1) Lo attesta l'attual Guardiano con sua fede fatta per ordine del Vicario Generale della Curia di *Cassano*, fol.

RAGIONI DI LEGGE.

Mettendosi a difamina i decreti della *Sagra Congregazion de' Risi*, de' quali abbiain fatta distinta menzione, ben si ravvisa, che per luminose disposizioni di *Dritto* sieno genuini, e giustissimi tutti quelli, che producono il Parroco, e Clero di *S. Maria di Gamio*; e destituti di ogni fondamento di verità, e di giustizia gli altri asseriti, e con furili estratte esibiti da' chimerizzanti Preti di *S. Liore*. Già dicemmo, ch'essa *Congregazion de' Risi* dichiarò immune, ed esente il suddetto Clero di *S. Maria di Gamio* dall' intervento forzoso, che pretendevano i medesimi Preti nelle funzioni della loro Chiesa, e nelle *Processioni*, col distintivo di occupar sempre la destra; e che prescrisse di dover fare ciascuna Parocchia le sue separate *Processioni*. Dalla loro banda si sostiene all' opposto, che con due separati decreti di *Roma*, in conferma di providenze date dalla Curia Vescovile di *Cassana*, si fosse ordinato il desideratissimo intervento forzoso del nostro Clero *in diebus, & ad effectus enunciatos in decreto Curia Cassanen., sub' pena ducatorum biscentorum, & amplius non audiri quoad separationem.*

Quando in realtà vi fossero stati cotesti due ultimi decreti, e che avessero avuta sempre la loro non impugnata osservanza, egli è certo, che Monsignor *Fortunato* non avrebbe ardito di dar fuori così volentieri nel 1748, contro alla forma di tali decreti, il riferito suo *Rescritto*. Ma posto da banda il sospetto fondatissimo della falsità de' famosi de-

decreti posteriori, allegati dagli Avversarj, rimarranno sempre i primi nel pieno vigore per la loro irrevocabilità, ed anche per esser uniformi allo stabilimento delle Leggi Canoniche, e Civili.

Il *Gius Canonico*, cui più propriamente si appartiene il dar la norma a simili materie, è ripieno d' infinite determinazioni, prescritte in varj tempi. Fra tutte ne sceglieremo alcune poche, le più convenienti al caso nostro. Ogni Parocchia vogliono i *Canon*, che abbia i suoi termini, ed i suoi limiti separati e distinti in guisa, che niun Sacerdote possa trascendere ed oltrepassare i confini della propria. Quest' ottima polizia l' introdusse nella Chiesa Cattolica il religiosissimo, e saviissimo Pontefice *Dionigi* l' anno 268: *Ecclesias singulas*, son parole di una dotta sua lettera, diretta al Vescovo Severo (1) *singulis Præsbyteris dedimus: Parochias, & Cameteria divisimus: & unicuique jus proprium habere statuimus: ita videlicet, ut nullus alterius Parochia terminos, aut jus invadat; sed sit unusquisque suis terminis contentus, & taliter Ecclesiam, & plebem sibi commissam custodiat, ut ante tribunal Aeterni Judicis ex omnibus sibi commissis rationem reddat: & non judicium, sed gloriam pro suis actibus accipiat.* E quindi disse la Chiesa (2), che indispensabilmente doveva prescriversi la distinzione delle Parocchie, affinchè non possa taluno usurpare i diritti

(1) Ed inserita nel Can. *Ecclesias canf. 13 qm. 16*

(2) Nel Can. *Nec numerus canf. 10 qm. 3.*

dritti dell' altro. Nè lo stato di una Parocchia può giammai mutarsi per qualunque prescrizione di tempo (1).

Potrà benissimo una Parocchia dividerli in due per giusta cagione (2); ma è d' uopo, che a ciascuna si assegni la particolar sua giurisdizione, perchè sarebbe cosa mostruosa, che due Parocchie fossero sotto di una medesima limitazione (3).

Vantano dunque il Parroco, ed i Preti di *S. Lione* quelle unioni, che meglio lor piacciono, e si appigliano pure ad un diuturno quasi possesso; ecco, che incontrano l' aperta resistenza della Legge, la qual non permette la confusione delle Parocchie, ad oggetto di evitarli i perniciosi disordini, e le gare.

Reca ribrezzo, ed orrore il rammentare i casi funesti, che dalle carte antiche, e recenti, già presentate (4), si leggono accaduti nell' atto delle unioni de' due Cleri per le pubbliche funzioni (5). Lungo sarebbe di qui riferirli un per uno. Però alcuni, i più sostanziali, e rimarchevoli, non debbon passarli sotto silenzio, ad oggetto che conosca
la

(1) *Can. Licet, caus. 16 qu. 3.*

(2) Il detto Pontefice *Innocenzo III* scrisse al Priore, e Convento di *Glaston* in *Scotia* nell' anno 1214, che non incontrava difficoltà di sciogliersi l' unione già fatta di due Chiese, quando colla speranza si era conosciuta dannosa, come si ha dal Cap. 1 sotto il titolo *Ne sedes vacantes*.

(3) *Glof. Sessionem in cap. Tuae fraternitatis de prebend.*

(4) *Fol. 40 ad 53, & fol. 55 ad 58.*

(5) E perciò dee crederli, che la *Sagra Congregazione de' Riti* dichiarasse col decreto de' 22 di Gennaio 1639, citato sopra nella pag. 7 in fin. che il Curato, ed i Preti della Chiesa di *S. Maria di Gamio* non fossero più tenuti di andare in quella di *S. Lione* per fare le solite processioni.

la *Regal Camera* ; che per positiva necessità dee sbarbicarsi dalle radici un tanto male.

L'amico Fato ci ha conservato un processo originale, fabbricato nel 1674 dalla Curia Vescovile di *Cassano*, donde se n'è estratta copia autentica, per una rissa sanguinosissima succeduta nella Procession del CORPUS DOMINI di quell' anno . Da esso processo apparisce (1), che alcuni Preti di *S. Lione*, vestiti di *Cotta*, andavano armati di Pistole, sparando di continuo innanzi al SS. SAGRAMENTO, per dar terrore al Clero di *S. Maria di Gamio* . Che uno de' medesimi Preti, chiamato *D. Antonio Rizzo*, si avventò addosso a *D. Giacomo Spinelli*, Sacerdote di *S. Maria*, sol perchè si era mostrato renitente nell' ubbidire al comando datogli dal *Celebrante* di *S. Lione* d' intuonare un Salmo, e lo percosse in faccia di Pistola con effusione di molto sangue . Che accorso *D. Marco Longo*, altro Sacerdote di *S. Maria*, per dividere la zuffa, ebbe un colpo di Torcia in testa da *D. Antonio Lauro* . Che nella confusione della mischia *D. Domenico Galterio*, uno de' più temerari ed insolenti Preti di *S. Lione*, tirò colla sua Pistola, e gridando ad alta voce disse : *Te D. Orazio*, ch' era il Sacerdote di *S. Maria*, da lui preso di mira, ma non restò offeso . E che per ultimo, divenuto il rumore assai veemente, sembravano i Preti di *S. Lione* tante *Tigri*; e vi sarebbero accaduti molti omicidj, se non si frami-

B . schia-

(1) *Fol. 41.*

fchiavano i secolari , i quali a viva forza , e con istenti gli separarono (1). *Prob scelus ! Prob nefas!* Più fiera e terribile riuscì nell'anno 1740 la Procession della *Santa Croce* a' 3 di Maggio , poichè vi restò morto un tal *Martino Marrella* , cittadino abitante nel distretto della Parocchia di *S. Maria* . Ciò saputo dal Vescovo Diocesano , proibì ad amendue i Cleri tutte le processioni . Il Clero di *S. Maria* ricevè l'ordine con sommissione . Ma il superbo Clero di *S. Lione* se ne sdegnò in maniera , che a dispetto mandò a sparare , coll'assistenza di uomini armati , non pochi *Mortalessi* attorno alla Chiesa Parrocchiale del *Garnio* , ove per il gran rimbombo , e scuotimento , caddero varie cornici della *Intempiatura* (2) .

Ne' tempi a noi più vicini , e propriamente nell'anno 1762 , unendosi insieme i due Cleri per la Procession dell' *Ascensione del Signore* , dissero i Preti di *S. Lione* a quelli di *S. Maria* con voce altisonante : *Ditemi a manca , e noi a destra* . Ma non essendo stati ascoltati , ecco , che in un subito si venne alle mani , si diero reciprocamente degli urtoni , e battiture ; ed indi i Cittadini delle rispettive Parocchie tolsero i bastoni dalle Croci delle Confraternite , co' quali si profuse del sangue in gran copia ; e farebbero morte varie Persone , se non

(1) Alcuni soldati di Campagna , che furono presenti al descritto tumulto , e che si posero di mezzo , ne formarono un' attestato , il quale si è pur rinvenuto , e sta esibito *fol. 57.*

(2) I più vecchi , e più probi Cittadini di *Saracena* contestemente narrano al successo in una lor sede giurata , *fol. 60 , e 61.*

non si deveniva all' immediato espediente di carcerare i capi tumultuanti (1).

L' esempio di tal carcerazione affatto non frenò per gli anni seguenti le risse, e le rivolture. Queste per l' opposto sonosi sempre aumentate, mercè l' accrescimento dell' impegno, e della stizza: tantovero, che nel corrente anno il Parroco prudentissimo di *S. Maria di Gamio*, per iscanfare i consueti disturbi, che già vedevans' incominciati nella Procession dell' *Ascensione*, allontanò con zelo di ottimo Pastore moltissimi de' suoi Parrocchiani (2).

Dati adunque tali sconcerti, i quali sono pur contestati da *D. Cesare Senatore*, il più vecchio, e più morigerato Sacerdote dello stesso Clero di *S. Leone* (3), comandano le Leggi, che tosto vi si appresti il rimedio. Le carcerazioni, e gli altri rigori di giustizia, poss' in opra da' Giudici savj, e prudenti, a nulla son giovati con gente indomita, che altro stimolo non sente, fuorchè quello delle proprie passioni, e dello sfogo de' suoi capricci. Chepperò essendo infruttuose, ed inutili le pene, dovrà, come cennammo, troncarsi il male dalla radice. Se il male è causato dalle unioni: si tolgan queste, dicon le Leggi, e quello cesserà all' istante.

B 2

Per

(1) Olerè alla cennata Fede, da cui si rileva ancora cotesto fatto, abbiamo fol. 64, & 65 l' attestato formato d' ordine del Signor Giudice *Mazzocchi* dal Dottor *D. Gaetano Caranci* Napolitano, il quale trovavasi allora Governatore di *Saracena*, e se leguire in sua presenza le carcerazioni.

(2) *Cit. fol. 61.*

(3) *Fol. 62, & 63.*

Per disposizione *Canonica* già vedemmo, e ci sia permesso di quì ripeterlo, che anche una sola Parocchia può dividersi in due, quando vi concorra una giusta ragione. Or che avrà a farsi, allorchè le risse sanguinolenti, e le uccisioni, addivengano per l'associazione di due Parocchie, non mica ordinato, od almen permesso, dalla legittima *Potestà*, ma introdotto per mera prepotenza? In tal caso onninamente ha da venirsi alla separazione de' Contendenti, secondo inculcano gli stessi *Canon*i, e ce lo detta, oltre alla ragion naturale, anche la *Giurisprudenza Romana*.

Il facondo, e gran pensatore Giureconsulto *Ulpiano*, colla scorta di *Giuliano*, e di *Celfo*, equissimo, e degno dell' accortezza del Pretore stimò l'espedito di separar coloro, che godendo unitamente qualche cosa, sieno entrati in discordia: *Sed si inter duos fructuarios sit controversia*, così egli rispose per una specie similissima alla nostra (1), *Julianus lib. XXXVIII Digestorum scribit, æquissimum esse, quasi communi dividendo judicium dari: vel stipulatione inter eos cavere, qualiter fruuntur: cur enim (inquit Julianus) ad arma, & rixam procedere patitur Prætor, quos potest jurisdictione sua componere? Quam sententiam Celsus quoque lib. XX Digestorum probat: & ego puto veram.*

Per un' altra specie, uguale puranche alla nostra, tenne il lodato Giureconsulto *Ulpiano* la stessa massima,

(1) In *L. Si cuius rei* 13 §. 3 *D. de usus.*

ma , con rispondere in questa guisa : *Si duo sint , qui rem pignori acceperunt , aq̄issimum esse , utile communi dividundo judicium dari* (1) .

Cento , e mille sono gli esempj di divisione , sparsi nel Corpo del *Dritto Romano* , tutti tendenti a sedar le liti , ed a far godere agli uomini una perfetta calma . A questo fine s' impegnaron cotanto i sapienti Legislatori nel sottilizzare circa di questa materia , che giunsero ad escogitare il modo di separare *non solum temporibus , sed etiam mensuris* , secondo l' espression di *Giuliano* (2) , l' acqua decorrente da un medesimo fonte , ceduta dal diretto padrone a due diverse persone . Ma in grazia della brevità , e perchè trattasi d' un punto pur troppo risaputo , tralasciamo ben volentieri di più favellarne .

Non possiamo però dispensarci dal rammentare a' dottissimi Signori Senatori della *Regal Camera* le altre massime , ad essi loro pur troppo note , che insegnarono la stessa *Romana Giurisprudenza* , e non pochi eruditi Scrittori , intorno alle *precedenze* . Gl' Imp. *Teodosio* , e *Valentiniano* rescrissero a *Noma* maestro degli uffizj , che affatto non fosse lecito a chi era posterior di tempo , di ambire il luogo del più vecchio : *Nemini penitus liceat , quum sit posterior tempore , locum precedentis ambire* (3) . E sembrò a' medesimi *Augusti* , ed al di lor consocio *Gra-*

B 3

zia-

(1) Ulpian. in *L. Communi dividundo* 7 §. 6 *D. Comm. divid.*

(2) Nella *L. Cum constet* 5 in *pr. D. De aq. cottid.* , & *est.*

(3) *L. Unicuique* 7 in *pr. C. de proxim. sacr. scrib. lib. XII.*

ziano , una cosa affai rimarchevole il non doverfi da chiunque occupar con ingiuria il luogo altrui : tantochè dichiararon rei di sacrilegio i contravventori , senza poterli in alcun modo scufar l'ignoranza: *Si quis indebitum sibi locum usurpaverit* , ecco i propri termini del bellissimo lor rescritto , diretto a *Pretestato* Prefetto della città (1) , *nulla se ignoratione defendat : sitque plane sacrilegii reus , qui divina praecepta neglexerit .*

Queste due speciali decisioni di Legge , ed altre non poche di ugual tenore , stimò *Antonio Fabro* (2) , e con lui il famoso *Jacopo Gotofredo* , che cita una immensa turba di Dottori (3) , di poterfi molto bene adattare alle *precedenze* de' compadroni , e fondatori , nel federe in Chiesa , Allora tali Scrittori reputano per sostanziali , e giuste , le di lor contese ; e furon di parere , che abbia luogo l'Interdetto Pretorio *Uti possideris* , o l'altro *Unde vi* . Ma quando poi le contese sieno per mere onorificenze , *quae procedunt ex bonis moribus tantum* , giusta l'espression sensatissima del lodato *Gotofredo* (4) , *puta si quis velit prius offerre , aut pacem habere in Ecclesia* ; tali contese meritano la universal derisione , e non già l'attenzion del Magistrato , per la ragione addotta dallo stesso *Gotofredo* col lume del *Pancirolo*.

(1) Riferito nel testo della L. 1 C. *Ut dignit. ordo servet. cod. lib. XII.*

(2) *In §. Atiam vero Instir. de bonor. possess.*

(3) *In Diatriba de jur. proced. in pr. §. 4.*

(4) *Ibid.*

lo (1): *quare prepostera plusquam ambitionis est; ubi humilitatis obtentu de humiliori loco contenditur in pomparum solennibus.*

Anzi essendo per lo più una forgiva perenne ed infausta di continui scandali, come lo avvertì *Dione Crisostomo* (2), e la speranza ce'l dimostra nel caso nostro, vengon ripresi da *Jacopo Valdesio* (3), e da *Cristofaro Besoldo* (4), que' Giudici, che troppo si fermano nel dar retta a chi insista con impegno e premura a sostenere il proseguimento di simili funzioni col distintivo della *precedenza*, in detrimento della pubblica tranquillità, e quiete.

Sicchè per qualunque aspetto si riguardi la causa, resta ormai troppo seria, de' due Cleri di *Saracena*, il nostro dovrà sempre riportarne la palma. Ed in realtà, o sia in voto la *Regal Camera*, che in essa Terra abbino a seguirarsi le rispettive Processioni coll' intervento di entrambi i Cleri (eccettuatane però quella delle supposte Reliquie nel terzo giorno di *Pasqua*, che si dee onninamente abolire) ed in tal caso per un punto fisso, ed inalterabile converrà, che, a tenor delle Leggi, dichiararsi, di darli sempre la *precedenza* al Parroco, e Preti di

B 4

S.Ma-

(1) *Gottof. loc. cit. cir. fn.*

(2) *In oras. ad Nicomacien. pag. 479 con queste parole: quandoquidem sepe solennia pomparum, & conventuum misceri eam ob rem, & scandala exinde oriri videmus.*

(3) *De Dignit. Regum Hispan. cap. 3 n. 14, & cap. 11 n. 9.*

(4) *In tract. de preced. pag. 133.*

S. Maria di Gamio , perchè cotesta Parocchia supera l'altra in antichità , siccome si è manifestamente dimostrato . La quale antichità , e moltoppiù l'indipendenza , che vi è tra l'una , e l'altra Parocchia , disobbligherà il medesimo Parroco , ed i Preti di *S. Maria* , dal continuar l'abuso introdotto per l'alterezza baronale di andar nella Chiesa di *S. Leone* nel giorno del CORPUS DOMINI (1). Ovvero quando la stessa *Regal Camera* stimasse pericolosa , come in fatti ella è , l'unione de' Cleri , non ostante la norma da assegnarsi nel *precedere* , dovrà ordinare di farsi le Processioni , e le altre sagre funzioni separatamente da ciascuna Parocchia nel suo proprio distretto .

Questo sistema è consentaneo , secondo abbiám veduto , alle disposizioni *Canoniche* , al *Dritto Civile* , ed al sentimento di tutt' i Scrittori . Ma è stato eziandio approvato , ed inculcato dall'ottimo nostro MONARCA , il quale ha mostrato in ogni tempo una cura specialissima per la tranquillità , e vantaggio de' suoi amati Vassalli .

Di tutti gli esempj , che potremmo addurre , ci basterà quello delle tre Parochie di *Morano* , Terra sita nella stessa Pravinia , ov' è la *Saracena* . Bolli-

(1) Che la Chiesa Parrocchiale di *Santa Maria di Gamio* sia effettivamente indipendente da quella di *S. Leone* , il ravvisiamo da un documento irrefragabile . Egli è questo una Fede della Curia del *Cappellano Maggiore* , di essers' interposto il *Regio Exequatur* sulla Bolla spedita da *Roma* a' 29 di Maggio 1764 in persona di *D. Marco Tedesco* per la suddetta Chiesa Parrocchiale di *Santa Maria di Gamio* , chiamata *Arcipretura* . *Fek.*

livano pur collà le discordie fra le teste calde de' Sacerdoti , che compongono que' tre Cleri . In ogni Processione vi accadevano de' disturbi simili alli nostri per l' infano fumo delle precedenzae . Or' essendo stato informato il provvidentissimo , e vigilantissimo nostro SOVRANO , diè fuora nel dì 29 di Dicembre 1764 questo suo Oracolo : *che fin' a tanto non fosse riuscito al Vescovo di buonamente accomodare i Cleri di quel Paese nelle differenze delle Processioni tra quelle tre Paroche , ciascuna si avesse fatte separatamente pel suo distretto le sue Processioni coll' intervento delle Comunità Religiose , e delle Confraternite esistenti ne' propri distretti* (1) .

Son decorfi fin ora anni *quattordici* , e più , nè mai è riuscito di concordar le antiche differenze di *Morano* . Ma intanto l' Università di essa Terra ci attesta con Fede fatta precedente ordine di Giudice (2) , che tutt' i di lei Ecclesiastici , e Secolari trovandosi ben contenti del riferito interino espediente , escogitato dalla somma prudenza del MONARCA , lo praticano con armonia , e con pace ; nè mai più vi è insorto alcun menomo disturbo .

Della medesima pace e tranquillità si gode pure nella città di *Corigliano* da che la *Regal Camera* , seguendo la traccia delle Sovrane determinazioni per *Morano* , prescrisse nel 1772 la separazion de' Cleri nelle Processioni , che prima si facevano in unione con risse continue , e con insopportabili scandali .

Nè

(1) Fol. 66.

(2) Fol. 68 a ter.

Nè al proposto espediente saran per riuscire di menom' ostacolo i belli decreti di *Roma*, che adducono gli Avversarj in favor proprio ; e specialmente quello de' 3 di *Aprile* 1677 (1), con cui si suppone, che fosse stato detto, di non più sentirs' il Clero di *S. Maria di Gamio* in quanto alla separazione. Imperciocchè i due decreti antecedenti de' 22 di *Gennajo* 1639, e de' 26 di *Gennajo* 1656, già trascritti nella narrativa de' fatti (2), gli scuoprono per falsi, od almen per ingiusti. Ed in vero, se col primo di tali decreti erano stati esentati il Curato, e Preti della stessa Chiesa di *S. Maria di Gamio* dall'andare in quella di *S. Lione* per assistere alle funzioni, e per fare le Processioni; e se poi ricorrendo di nuovo il Clero della prefata Chiesa di *S. Lione*, ed attenendosi alla sognata *privativa Matricità* della sua Chiesa, domandò il rinvocamento dell' esenzione accordata agli avversarj Ecclesiastici, fu dichiarato col secondo decreto, *non constare de matricitate Ecclesie S. Leonis respectu S. Mariæ de Gamio; & Processiones minime faciendas, neque per alienam Parochiam duendas, nisi de Parochorum consensu*; sembrerà per avventura verisimile, che cotesti due sinodali decreti, già passati in *cosa giudicata*, dovessero così empia- mente rinvocarsi?

Adunque apparisce molto chiara la falsità da Noi sospettata degli ultimi decreti di *Roma*, decantati da'

Pre-

(1) Fol. 17.

(2) Pag. 7.

Prete di *S. Lione*. E se per avventura riuscisse loro di giustificare la veracità, torneremo a ripetere, senza timor di errare, che furono ingiusti, ed iniqui, perchè opposti diametralmente agli espressi stabilimenti de' *Sagri Canoni*; e quindi non avrebbero potuto giammai ricevere in questo nostro Regno la necessaria approvazione della Potestà Regia col solito *Exequatur*.

E che manchi in effetto il *Regal Beneplacito* agli decreti del Clero di *S. Lione*; e che vi sia stato negli altri del Clero di *S. Maria di Gamio*, si può presumer benissimo dalla notabil circostanza, che i primi furono esibiti nella *Curia Diocesana*, e da questa eseguiti; e che i secondi non furono giammai noti alla stessa Curia, siccome ce'l dimostra il Rescritto di Monsignor *Fortunato*, di cui ne parlammo ben due altre volte (1). Avendo egli detto: *Admodum Reverendus Archipresbyter S. Leonis Terræ Saracena in posterum se absteineat a denominatione matricitatis, ad tenorem decretorum Sacra Congregationis*, è segno manifestissimo, che i posteriori decreti di *Roma*, millantati, e portati in trionfo dagli Avversarj, non vi erano affatto affatto.

Ed ecco, che mancando al Parroco, e Prete di *S. Lione* il presidio, da essoloro stimato il massimo, de' decreti di *Roma*, debbono darli per vinti, e cedere alla forza invincibile de' primi decreti, consentanei alla polizia Ecclesiastica, inculcata da' *Sagri Can*

(1) Cioè nella pag. 11; e 14 in fin.

Canoni, ed uniforme ancora alle *Leggi Civili*, ed al sano parere di tutt' i Scrittori.

Laonde per effetto degli stessi decreti non è obbligato il nostro Clero di andare alle funzioni, che si fanno nella Chiesa di *S. Lione*, nè di unirsi con i di lei Preti nelle pubbliche Processioni. Quanti mali abbian cagionati tali unioni, già si è veduto bastantemente; e perciò la risoluzione migliore sarebbe di non attenders' in modo alcuno nè gli uni, nè gli altri decreti. Ma quando poi avessero tutti a porsi in bilancia, dovrebbe darsi la piena esecuzione, ed osservanza a quelli del medesimo nostro Clero.

Piacendo nondimeno agli Avversarj Ecclesiastici, che il punto della controversia si esamini ne' stretti termini di giustizia in giudizio plenario (progetto per altro, a cui dubitiamo, che non abbia ad inerire la *Regal Camera di Santa Chiara*, raggirandosi la cosa ad un contrasto di fumo vanissimo) molto volentieri ci acconsentiamo, giacchè siamo sicuri, che per l'antichità della nostra Chiesa di *S. Maria di Gamio* farebbero sempre contraddistinti i di lei Parroco, e Sacerdoti, i quali trovansi pregiudicati dalla superbia, e prepotenza degli antichi Baroni, che introdussero simili abusi.

Intanto però ella è una necessità indispensabile, che le funzioni sagre, e le Processioni si facciano nelle rispettive Chiese; e ne' distretti Parrocchiali separatamente, nella maniera precettata dal nostro MONARCA sapientissimo per la Terra di *Morano*; e come ordinò la *Regal Camera* per la città di *Corigliano*, affinchè si tolgan via, e non si accreschi-

no

no que' contrasti di *precedenze*, che alle volte han partorite delle stragi e delle morti. Perciò conchiudendo le nostre umili preghiere a' rispettabilissimi Signori Senatori, che degnamente presiedono in essa *Regal Camera*, ripeteremo ad essoloro ciò, che disse un tempo a' *Quiriti* il Principe della Romana Eloquenza in dicitia di Cajo Rabirio : *est boni Consul- lis, quum cuncta consilia Reipublicæ labefactari, con- vellique videat, ferre opem patriæ, succurrere saluti, fortunisque communibus . . . intercludere omnes sedi- tionum vias* (1).

Napoli a' 3. di Ottobre 1778.

Salvadore de Espinosa :

(1) Cic. in Orat. pro C. Rabirio in pr.

